

SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

ALTAVITA I.R.A

E

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AltaVita I.R.A. – Istituzioni Riunite di Assistenza con sede legale in Padova, Piazza Mazzini 14, C.F. 80006650286, rappresentato dal Segretario Direttore Generale, dr.ssa Adelaide Biondaro, nata a Legnago (VR) il 23.08.1973 (C.F.: BNDDLD73M63E512A).

e

la CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, codice fiscale 80008840276, rappresentata dal Dott. Giovanni Braga, nato a Venezia il 04.11.1974 in qualità di Dirigente dell'Area Risorse Umane, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 89 del 30.12.2021 e da ultimo il decreto sindacale n. 52 del 01.09.2022 che ha stabilito la conferma degli incarichi dirigenziali per la durata di tre anni.

di seguito congiuntamente denominate "le Parti",

Premesso:

- che Altavita Ira ha richiesto l'utilizzo in posizione di comando per il 50% dell'orario di servizio del dott. Alessandro Bottos - coordinatore amministrativo, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione assegnato all'Area Amministrazione e transizione digitale – Servizio forniture informatiche e servizi web, servizio gestione soluzioni software transizione digitale e trasparenza per il periodo 1.09.2025 – 31.03.2026, per il 50% dell'orario di servizio;
- che la Città metropolitana di Venezia ha espresso il proprio nulla osta al comando a decorrere dal 1.09.2025 per il 50% dell'orario di servizio;

Acquisito l'assenso del dipendente, agli atti;

Richiamato l'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso le parti di comune accordo convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità del protocollo operativo

1. Il presente accordo ha per oggetto la disciplina dell'utilizzo parziale, presso Altavita I.r.a. del dipendente dott. Alessandro Bottos - coordinatore amministrativo, ex cat. D – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (CCNL 16.11.2022).
2. Il suddetto utilizzo parziale è disposto alle condizioni e modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Durata dell'incarico

1. Il presente accordo decorre dal 1.09.2025 al 31.03.2026, con un impegno orario di 18 ore settimanali nelle giornate di lunedì (6 ore), mercoledì (6 ore) e venerdì (6 ore), presso la sede amministrativa di Altavita IRA.
2. In caso di necessità le parti potranno concordare articolazioni diverse, fermo restando l'impegno di utilizzo parziale (50,00%).

Art. 3

Trattamento economico

1. Per l'intero periodo dell'utilizzo parziale verrà corrisposto dalla Città Metropolitana di Venezia al dipendente dott. Alessandro Bottos il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza per i dipendenti nella ex categoria D. La Città Metropolitana di Venezia provvederà a richiedere ad Altavita I.R.A., alla scadenza del presente protocollo, il rimborso della retribuzione e della quota parte di oneri retributivi, contributivi, calcolati in misura proporzionale al tempo assegnato, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge; il buono pasto verrà attribuito direttamente da Altavita I.R.A.
2. Altavita I.R.A. provvederà a rimborsare a Città Metropolitana di Venezia il trattamento economico di cui al punto 1. L'IRAP relativa verrà pagata direttamente da Altavita I.r.a. su comunicazione dell'importo da parte della Città Metropolitana di Venezia.
3. Altavita I.r.a. provvederà ad inviare mensilmente al Città Metropolitana di Venezia un prospetto riepilogativo della rilevazione delle presenze presso Altavita I.r.a.

Art. 4

Ferie e malattia

1. Le ferie residue e gli altri congedi sono concessi direttamente dall'Ente di appartenenza previo accordo con l'Ente che utilizza parzialmente il dipendente.
2. In caso di malattia, il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa alla Città Metropolitana di Venezia che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia ad Altavita I.R.A.

Art. 5

Tutela dei dati personali

1. Le parti garantiscono la riservatezza e la tutela dei dati acquisiti ai sensi del Reg. UE 679/16 (GDPR) e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 101/18 e delle vigenti disposizioni di legge in materia, assicurando l'impiego degli stessi esclusivamente per le finalità dettate dal presente contratto e per esigenze di servizio e di sicurezza; con la sottoscrizione del medesimo, le parti acconsentono altresì al trattamento dei suddetti dati per le finalità e le esigenze sopra definite. A latere del presente atto, sono stati sottoscritti i necessari atti di individuazione del responsabile ex art. 28 GDPR, nel rispetto di tutti gli adempimenti correlati.

Art. 6

Riservatezza

1. È fatto divieto alle parti di divulgare i dati forniti per l'effettuazione del presente contratto e tutti quelli, comunque, collegati all'attività in oggetto, di cui dovessero venire a conoscenza.
2. Per quanto riguarda le informazioni riservate, le parti sottoscriventi si impegnano: (i) a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza; (ii) ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è oggetto del contratto; (iii) a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecarsi danno o anche solo pregiudizio; (iv) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale.

Art. 7

Risoluzione

1. Il presente protocollo operativo potrà essere risolto, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per risoluzione consensuale da parte degli Enti coinvolti con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 8

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente protocollo operativo si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di personale degli Enti Locali.

Per Altavita I.r.a. _____

Per la Città metropolitana di Venezia _____

Padova,